



# CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302

[www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it](http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it) centralino 0432 946511

PEC [comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it](mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it)



## ORDINANZA SINDACALE n. 23 del 20.12.2022

### Oggetto: Festività Natalizie 2022.

Ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.EE.LL per il divieto di accensione e/o scoppio di mortaretti, petardi e simili e somministrazione di bevande alcoliche durante le festività natalizie e capodanno 2022.-

### IL SINDACO

(in qualità di ufficiale di governo art. 54 comma 1 lettera c) e comma 4 D. lgs. 267/2000)

**Preso atto** delle determinazioni intercorse in data 16.12.2022 presso la Prefettura di Udine in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica attivato per le imminenti festività Natalizie;

#### Considerato:

- che, nel periodo in questione, nel territorio del comune di San Daniele del F. è diffusa la consuetudine di festeggiare utilizzando petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere;
- che l’esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;
- che negli anni precedenti, nelle suindicate circostanze, si sono verificati alcuni episodi, in particolare nel centro storico del capoluogo, ove lo scoppio di petardi e simili hanno provocato considerevoli danni a strutture pubbliche e private arrecando disturbo alle persone ed agli animali d’affezione;

**Richiamato** l’art. 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede quali siano gli atti vietati sul suolo pubblico di tutto il territorio comunale di San Daniele del Friuli;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall’art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in San Daniele del Friuli;

**Reputato** pertanto, necessario garantire la massima tutela per la sicurezza ed il riposo delle persone ed animali e garantire il decoro della città;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare attenzione all’art. 54 comma 1, 4 e 6;

### ORDINA

- 1) dalle ore 15:00 del giorno **23 dicembre 2022** alle ore 07:00 del giorno **7 gennaio 2023** è vietato il **lancio di fuochi d’artificio, sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, piazze ed aree pubbliche della città se non autorizzati;**

- 2) dal giorno **25 dicembre 2022** al giorno **7 gennaio 2023**, nella fascia oraria compresa **tra le ore 02:00 e le ore 07:00 di ogni giorno**, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche nei pubblici esercizi e si dovranno altresì osservare le seguenti prescrizioni:
- la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande fuori dai pubblici esercizi su aree pubbliche, potrà essere effettuata esclusivamente in contenitori (piatti, bicchieri, etc.) usa e getta (plastica/carta). Eventuali bottiglie di plastica dovranno essere consegnate aperte e prive di tappo. E' vietata la vendita o comunque la cessione, anche a titolo gratuito di ogni tipo di contenitore in vetro e di lattine;
  - e' vietata, lungo le vie pubbliche (e nelle aree al pubblico transito) la detenzione da parte di chiunque di bottiglie e contenitori di bevande di vetro nonché di lattine.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicheranno, fatti salvi i comportamenti costituenti reato, i principi e le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito della sanzione edittale stabilita dall'art. 7 bis comma 1 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e quindi da Euro 25,00 a Euro 500,00 con immediata sospensione dell'attività illecita.

La mancata cessazione dell'attività, intimata al momento del controllo da parte degli organi di polizia, costituirà violazione dell'art. 650 del codice penale.

## DISPONE

che copia della presente ordinanza venga inviata a:

Prefetto di Udine quale Autorità gerarchica  
Questura di Udine  
Stazione Carabinieri di San Daniele del Friuli  
Polizia Locale di San Daniele del Friuli

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Daniele del Friuli per 15 giorni.

## RICORSO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 7/08/1990, n. 241 al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 2/07/2010, n 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) o alternativamente, quella di proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR 24/11/1971 n. 1199



IL SINDACO  
Pietro Valent